Camera dei deputati
Servizio Studi
XVIII Legislatura

PROVVEDIMENTO Iniziative per prevenire e contrastare la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-2019)

19 marzo 2020

In seguito all'insorgenza in Cina della nuova epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione anche in altri Paesi, tra cui l'Italia, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione. Se ne dà conto in modo sintetico nella successiva esposizione che si sofferma, in modo particolare, sui provvedimenti adottati nel nostro Paese.

Iniziative per prevenire e contrastare la diffusione del nuovo coronavirus

Il nuovo coronavirus 2019-nCoV e le misure di prevenzione e controllo in Italia

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'**emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale** e l'11 marzo come "**situazione pandemica**".

Qui di seguito vengono sintetizzate le misure adottate per contrastare la diffusione del virus dalle autorità italiane, rinviando ai paragrafi successivi le informazioni epidemiologiche. Vista la continua evoluzione dell'emergenza, si fa altresì rinvio alla pagina dedicata del Ministero della salute Normativa dell'area Nuovo coronavirus per un costante aggiornamento. Qui il portale di pubblica utilità del Ministero della salute.

L'Italia ha immediatamente attivato significative misure di prevenzione.

Le ultime misure urgenti per far fronte all'emergenza sono state adottate con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, detto "Cura-Italia", con il quale il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse di circa 25 miliardi di euro diretti al mondo del lavoro, pubblico e privato, al potenzialmento del Servizio sanitario nazionale, alle attività produttive e ai settori più colpiti dagli effetti negativi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Qui il comunicato stampa con il quale si sintetizzano le misure approvate.

Si ricorda che l'11 marzo è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 11 marzo 2020) (qui il comunicato stampa del Governo) con il quale, **fino al 25 marzo**, sono state sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, rimanendo aperte farmacie e parafarmacie, oltre che edicole e tabaccai. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tra gli esercizi commerciali di cui vengono sospese le attività si annoverano bar e ristoranti, ad eccezione, fra l'altro, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali (qui l'elenco delle attività consentite per il commercio al dettaglio e per i servizi alla persona: vengono perciò esclusi i servizi estetici). Vengono garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali e i servizi bancari, assicurativi e postali. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende possono continuare la loro attività solo se garantiscono appositi protocolli di sicurezza.

Precedentemente, il DPCM del 9 marzo, per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, aveva esteso all'intero territorio nazionale, le misure previste fino al 3 aprile dal DPCM 8 marzo 2020, vietando, tra l'altro, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Con il DPCM 8 marzo 2020 sono state decise, per un periodo di efficacia **dall'8 marzo al 3 aprile 2020**, ulteriori

disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (L. 13/2020), stabilendo ulteriori **zone di contenimento del contagio** (oltre l'intera regione Lombardia, anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) in cui, tra l'altro, vengono limitati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (salvo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute) e vengono adottatte misure per evitare assembramenti di persone nei locali pubblici. Fino al 3 aprile, inoltre, venivano sospesi per tali zone i servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole e l'istruzione terziaria. Specifiche misure di informazione e prevenzione per limitare la possibilità di contagio sono state decise anche per l'**intero territorio nazionale** (divieto di contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, sospensione delle cerimonie civili e religiose), al fine di rendere più restrittive le misure già decise con il DPCM 4 marzo 2020 (v. *infra)* che, insieme cla DCPM 1° marzo, cessano di produrre effetti. I servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche e l'istruzione terziaria, per le zone del resto del territorio nazionale continuano ad essere sospesi **fino al 15 marzo 2020**. Viene promossa l'attività di lavoro agile dai datori di lavoro per ogni rappotro di lavoro subordinato.

Per far fronte all'emergenza, sono stati pubblicati diversi decreti-legge:

- il D.L. del 9 marzo 2020, n. 14 (A.C. 2428) con il quale si prevede il **potenziamento del Servizio sanitario nazionale** anche mediante un piano di assunzioni straordinarie nel comparto sanitario, come il reclutamento di specializzandi e medici di medicina generale, l'incremento della specialistica, l'assistenza domiciliare a persone con disabilità e misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali . Qui il dossier che analizza le misure adottate.

- il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 (A.S. 1757) riguardante **specifiche misure per lo svolgimento delle udienze giudiziarie, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020** e per l'applicazione di specifiche norme negli istituti penitenziari e penali per minorenni fino al 22 marzo 2020. Per la giustizia amministrativa, a decorrere **dall' 8 marzo e fino al 22 marzo 2020**, l'efficacia delle misure specifiche previste dal decreto urgente per le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Anche per gli uffici della giustizia amministrativa, dall' 8 marzo e fino al 31 maggio possono essere previste limitazioni per l'accesso agli stessi. Analoghe misure alle precedenti sono previste per gli uffici di giustizia contabile. Qui il dossier con le schede di lettura degli articoli del provvedimento.

- il D.L. 3 marzo 2020, n. 9 in corso d'esame parlamentare (A.S. 1746) che stanzia risorse a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica in corso, come deliberato nel Consiglio dei ministri n. 33 del 29 febbraio 2020 (qui il comunicato stampa), il cui esame è attualmente in corso al Senato (qui testo e dossier di documentazione).

Si ricorda che il 4 marzo è stato convertito in via definitiva il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, il primo dei decreti legge predisposto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Qui i dossier dell'esame in prima e in seconda lettura e le informative del Ministero della salute (alla Camera e al Senato). Qui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (**DPCM del del 23 febbraio 2020**) **per la prima attuazione del decreto-legge**, in particolare per disporre le misure attuative urgenti per far fronte alla rapidità del contagio.

Nei comuni e nelle aree del Nord Italia (a livello regionale sono state emanate, il 23 febbraio, le ordinanze che prevedono specifiche misure emergenziali nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Bolzano - Provincia autonoma; inoltre: Trento - Provincia autonoma: 22 febbraio; 24 febbraio e Liguria: 24 febbraio). Anche le regioni del Centro (Toscana: 21 febbraio; 22 febbraio; 23 febbraio; Marche, Umbria, Lazio: 23 febbraio e 8 marzo , Abruzzo) e del Sud Italia (Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) hanno adottato dei provvedimenti precauzionali essenzialmente per mettere in campo delle misure di prevenzione per i cittadini che rientrano dalle regioni interessate e di allerta per le strutture sanitarie.

Il 25 febbraio è stato pubblicato un altro Decreto attuativo (DPCM del 25 febbraio 2020), con ulteriori misure di attuazione del decreto-legge 6/2020. A tale decreto, il 1° marzo ha fatto seguito un altro DPCM **(qui il testo DPCM 1° marzo 2020**) e la relativa correzione contenuta nel Comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicata il 2 marzo) contenente ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6. Le misure disposte hanno effetto fino all'8 marzo 2020, salvo diverse previsioni stabilite per talune di esse:

Più in dettaglio, il territorio nazionale viene suddiviso in zone:

- la cd. "zona rossa" comprensiva dei comuni indicati come "focolaio" del virus (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), nella quale si applicano misure più restrittive di contenuto analogo a quelle del DL. 6 2020 (v. *ante);*
- una fascia di territorio comprendente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Savona, nella quale sono state disposte alcune misure meno stringenti, quali la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, dei viaggi di istruzione nelle scuole, dell'obbligo del certificato di riammissione per assenze

superiori ai cinque giorni etc. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona sono poi disposte ulteriori misure particolari.
- il resto del territorio nazionale, nel quale si applicano generiche misure di informazione e prevenzione.
Nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna viene peraltro prorogata la chiusura delle scuole fino all'8 marzo.

Nella stessa data, il Comitato tecnico-scientifico del Governo ha formulato specifiche raccomandazioni (a carattere non normativo) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di 1 metro nei contatti sociali, prevedere la sospensione di convegni ed eventi per gli operatori sanitari ed il personale che garantisce i servizi essenziali e di pubblica utilità per concentrare le risorse umane impiegate nell'emergenza, limitare gli accessi nei luoghi di cura e gli spostamenti di tutte le persone anziane e dei soggetti fragili presso luoghi affollati.

Si ricorda inoltre che il 4 marzo il Presidente del Consiglio Ministri aveva emanato il **DPCM del 4 marzo 2020** con misure riguardanti il **contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus**, con efficacia prevista **fino al 3 aprile**.
Esso ha previsto:

- la sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali nei quali sia coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi di pubblica utilità, nonché delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- la sospensione di eventi e competizioni sportive svolte in luoghi pubblici e privati, salvo, per i comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, e previa effettuazione dei controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;
- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e **fino al 15 marzo 2020**, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; Viene comunque garantito lo svolgimento di attività didattiche a distanza per tutti gli studenti coinvolti dalle misure di sospensione;
- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS;
- la limitazione delle visite di parenti a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, consentite ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- la facoltà per i datori di lavoro di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Venivano poi disposte misure di informazione e prevenzione per tutto il territorio nazionale, tra le quali la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, la diffusione nei diversi luoghi delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, nella previsione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi in tutte le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza, nella prescrizione di specifici adempimenti, informativi e di comunicazione a carico dei soggetti che nei 14 giorni antecedenti all'entrata in vigore del decreto abbiano soggiornato o transitato in zone a rischio epidemiologico, e dei conseguenti comportamenti che devono essere tenuti dai diversi operatori di sanità pubblica.
Nell'Allegato al DPCM sono infine enunciate una serie di misure precauzionali igienico-sanitarie.

I precedenti interventi del Ministero della salute per definire le misure di prevenzione

Il 22 gennaio 2020, una circolare informativa del Ministero della salute ha illustrato le misure di prevenzione e controllo messe in atto, e ha fornito la definizione di caso sospetto per segnalazione indicando le modalità per la diagnosi molecolare e le raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici. La

circolare è aggiornata con nota del 27 gennaio 2020. Sempre il 22 gennaio viene istituita la ***task-force*** nuovo coronavirus con il compito di coordinare 24 ore su 24 le azioni da mettere in campo per evitare la diffusione dell'epidemia nel nostro Paese. La *task-force* è composta dalla Direzione generale per la prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai Carabinieri dei NAS, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, dagli Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), dall'Agenzia italiana del Farmaco e dall'Agenas.

La task force ha provveduto in particolare a:

- allertare le strutture sanitarie competenti a fronteggiare la situazione in strettissimo contatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC);
- attivare controlli agli aeroporti e verificare la piena operatività delle procedure avviate;
- diramare a istituzioni, enti e organizzazioni professionali interessati, circolari contenenti indicazioni operative;
- verificare che le misure adottate dall'Italia siano in linea con quanto indicato dall'OMS;
- gestire i casi confermati nel nostro Paese in collaborazione con Regione e Asl.

Detta "task-force" è permanentemente operativa e si riunisce quotidianamente, ed ha il compito di seguire in tempo reale l'evolversi della situazione determinata dal coronavirus, supportando il Ministro nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare le eventuali criticità emerse.

Il 24 gennaio gennaio 2020, una circolare del Ministero della salute fornisce indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina. Il 27 gennaio 2020, un provvedimento del Ministero della salute dispone il divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli areoporti di Ciampino, Roma urbe, Perugia, Ancona e Pescara.

Il 25 gennaio 2020, viene adottata un'ordinanza sulle misure profilattiche contro il nuovo coronavirus (pubblicata in GU n. 21 del 27 gennaio 2020) con la quale si dispone, tra l'altro, il potenziamento, per un periodo di 90 giorni, del contingente di personale da impiegare nelle attività di risposta rapida al numero di pubblica utilità 1500, nei controlli sanitari attivati presso gli USMAF-SASN e nei servizi di competenza degli uffici centrali di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Nella seduta di lunedì 27 gennaio si è svolta presso la XII Commissione affari sociali della Camera l'audizione del Ministro della Salute Roberto Speranza, per riferire in merito alle iniziative adottate (qui la relazione del Ministro), a livello nazionale ed internazionale, allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus (2019-nCoV). Sul tema, il Ministro ha riferito anche nell'informativa urgente del 30 gennaio in Assemblea, assicurando, preliminarmente, che il Ministero della Salute, con il supporto delle Istituzioni, delle Organizzazioni e degli Enti nazionali ed internazionali coinvolti, segue costantemente gli sviluppi della situazione venutasi a determinare con la diffusione del coronavirus (2019-nCoV) e monitora con la massima attenzione la possibile insorgenza sul territorio nazionale di patologie la cui sintomatologia possa essere ricondotta al contagio originato dal predetto virus (qui il testo integrale dell'informativa).

In Italia nel pomeriggio del 30 gennaio sono stati confermati i primi due casi di contagio.

Il 31 gennaio, con un comunicato l'ENAC, ha informato che, su disposizione delle Autorità sanitarie nazionali si è provveduto a **sospendere tutti i collegamenti aerei tra l'Italia e la Cina**, fino a nuove comunicazioni. Gli aeromobili che erano già in volo prima dell'emissione del Notam (Notice to Airmen) di sospensione, sono stati autorizzati ad atterrare presso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove sono presenti le strutture sanitarie deputate ad accogliere i passeggeri per effettuare i controlli previsti. L'ENAC invita tutti coloro che hanno voli prenotati per la Cina a contattare le compagnie aeree e gli operatori con cui hanno acquistato il biglietto per ogni informazione.

Il 1 febbraio 2020, il Ministero della salute ha emanato una circolare, diramata dal MIUR a tutti gli uffici scolastici regionali, in cui si sottolinea che non vi sono preclusioni alla frequenza di scuole ed università per gli studenti provenienti dalla Cina che non presentino sintomi del coronavirus.

Questa circolare è stata aggiornata con quella dell'8 febbraio che tiene conto dell'evoluzione del quadro

epidemico: sulla base del **principio di massima precauzione** è stato concordato con il Ministero dell'istruzione che i minori di ogni nazionalità arrivati in Italia dopo essere stati nelle aree interessate dall'epidemia, rimangano in "permanenza volontaria fiduciaria" a casa sino al completamento di un periodo di 14 giorni dalla loro partenza dalla Cina. L'ordinanza del 12 febbraio ha poi specificato che è assicurata la validità dell'anno scolastico 2019/2020 agli studenti di ogni ordine e grado, che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio, siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio a

Il Ministero della salute ha emanato una circolare (del 3 febbraio 2020) recante Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.

Nell'audizione del Ministro Speranza lo scorso 11 febbraio presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, il Ministro, nel confermare le misure di massima sicurezza su voli e navi, anche nazionali, in collaborazione con l'Usmaf, gli **Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera**, ha affermato che "non ci sono le condizioni per immaginare una sospensione degli accordi di Schengen, né di prevedere controlli ulteriori, ai confini terrestri e sui treni in arrivo in Italia, oltre alle misure improntate alla massima sicurezza in porti e aeroporti".

Il 21 febbraio il Ministero della salute ha inoltre emanato una ordinanza (Ordinanza 21 febbraio 2020) con la quale vengono disposte ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva. Con la stessa si fa obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la **misura della quarantena con sorveglianza attiva**, per 14 giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, mentre tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, sono tenuti a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

Il 22 febbraio, il Ministero ha peraltro aggiornato in particolare la precedente circolare del 22 gennaio (v. *ante),* dando nuove indicazioni per gli operatori sanitari sulla definizione di "caso sospetto" di contagio da COVID-2019, includendovi anche i decorsi insoliti o peggioramenti improvvisi ovvero scarsa risposta alla terapie (Circolare 5443 del 22/02/2020).

Il Ministero della salute, il 1° marzo, ha disposto la Circolare n.2627 che, facendo seguito alla precedente circolare del 29 febbraio sulle linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19, ha fornito, tra l'altro, indicazioni per l'**incremento delle disponibilità di posti letto** per i reparti di terapia intensiva, malattie infettive e tropicali e pneumologia.

Stato di emergenza e ordinanze di Protezione civile

Con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo **stato di emergenza per sei mesi** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disponendo che si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, e in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Il 3 febbraio 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza che disciplina i **primi interventi urgenti** relativi "al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei ministri per l'emergenza Coronavirus, affida allo stesso Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale.

Per la realizzazione degli interventi, il Capo Dipartimento potrà avvalersi oltre che delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche di soggetti attuatori individuati tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati che agiranno sulla base di specifiche direttive. Coordinerà, per il tramite dei soggetti attuatori, la realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, il potenziamento di controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute e le attività per il rientro delle persone presenti nei paesi a rischio e il rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio. Per la realizzazione di tali interventi, il Capo Dipartimento e gli eventuali soggetti attuatori, a cui spetta l'approvazione dei progetti anche ricorrendo alla conferenza di servizi, ove ricorrano i presupposti normativi, potranno procedere in deroga alla normativa vigente in tema di appalti pubblici e

con il ricorso al regime di somma urgenza. Il Capo Dipartimento si avvarrà di un Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito che vedrà la partecipazione, a titolo gratuito, di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza. Per l'espletamento degli interventi previsti è a disposizione la somma di 5 milioni di euro deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Con riferimento alle **misure di salvaguardia dell'anno scolastico** in corso degli studenti impegnati nei **programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio sanitario**, è stata poi disposta l' Ordinanza del 6 febbraio con la quale sono stati previsti ulteriori interenti urgenti di protezione civile.

Sono state poi pubblicate le seguenti ordinanze della Protezione civile relative ad ulteriori interventi urgenti per l'emergenza in corso in merito ad altre attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute (Ordinanza del 21 febbraio) e a specifiche procedure per far fronte all'emergenza (Ordinanza del 22 febbraio , del 25 febbraio, del 28 febbraio, del 1° marzo, del 9 marzo, del 18 marzo).
Più in dettaglio con l'Ordinanza del 27 febbraio della Protezione civile è stata affidata la sorveglianza epidemiologica e microbiologica all'Istituto superiore di sanità, chiamata a predisporre e a gestire una specifica piattaforma dati, che regioni e province autonome sono tenute ad alimentare, e a raccogliere campioni biologici positivi delle persone sottoposte ad indagine epidemiologica.
Con Ordinanza del 29 febbraio, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ha disposto la sospensione delle rate dei muti relativi ad edifici siti nel territorio dei comuni rientranti nella cd. "area rossa" (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), stabilendo che entra 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 marzo 2020) le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare i mutuatari della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi.
L' Ordinanza del 4 marzo detta disposizioni sul coordinamento nazionale in materia di disponibilita' e utilizzo dei posti letto, precisando alcune funzioni di coordinamento operativo regionale e interregionale della "Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti" della Protezione civile.

Altri provvedimenti in relazione all'emergenza

Il Ministero delle finanze, con proprio decreto del 24 febbraio, ha definito la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'OMS e il nuovo Coronvirus

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus identificati come patogeni umani dagli anni '60. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Durante la comparsa del coronavirus correlato alla sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) nel 2002–2003, il virus ha colpito 8.096 persone causando gravi infezioni polmonari, con 774 decessi (rapporto caso-mortalità: 10%). Per MERS-CoV, infezione per cui i cammelli dromedari sono stati considerati la principale fonte ospite intermedia, la maggior parte dei casi umani è stata osservata nella Penisola arabica, mentre un numero limitato di casi importati è stato segnalato da altri paesi. Il periodo di incubazione dei coronavirus varia da 3 a 14 giorni. Per SARS-CoV il periodo di incubazione è stato stimato tra 3–10 giorni e per MERS-CoV fino a 14 giorni.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Nell'uomo, la trasmissione di coronavirus può avvenire tramite secrezioni respiratorie, vale a dire direttamente attraverso le goccioline provocate da tosse o starnuti o indirettamente attraverso il contatto di oggetti o superfici contaminati, nonché attraverso un contatto ravvicinato, come toccare o stringere le mani di una persona infetta e quindi toccarsi il naso, gli occhi o la bocca. La trasmissione ospedaliera è stata descritta come un fattore importante nell'epidemiologia della SARS e della MERS.

Per quanto riguarda il 2019-nCoV, mancano ancora informazioni epidemiologiche e sierologiche complete. I sintomi segnalati fino ad oggi nei pazienti con infezione da 2019-nCoV comprendono principalmente febbre e difficoltà respiratorie, con reperti radiologici di polmonite. I casi più gravi sviluppano polmonite grave, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e *shock* settico che possono portare alla morte del paziente. Le persone con condizioni croniche sottostanti, e in generale i bambini molto piccoli e gli anziani, sembrano essere più vulnerabili alle forme gravi.

Il 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell'OMS ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005). Per "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" si intende: "un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale". La dichiarazione di PHEIC dell'OMS è accompagnata dall'obbligo di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci, quarantena, *screening* e trattamento. L'OMS inoltre definisce standard di pratica globali.

Il sito dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc - Agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie) fornisce informazioni costantemente aggiornate sulla Distribuzione geografica dei casi 2019-nCov nel mondo, le stesse informazioni sono a disposizione sul sito di Epicentro (Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica).

Nel *Situation Report* – 12, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Sulla base dei dati al momento disponibili, l'OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l'infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. L'OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l'infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l'OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Per approfondire consulta la pagina dedicata a Trasmissione, prevenzione e trattamento dei coronavirus e quella dedicata alle FAQ sul nuovo coronavirus 2019-nCoV.

Siti di informazione

OMS - Aggiornamenti sull'epidemia
ECDC - Aggiornamenti valutazione del rischio
Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica - Sezione dedicata al coronavirus
Ministero della salute - Normativa dell'area Nuovo coronavirus
Ministero della salute - Comunicati stampa dell'area Nuovo coronavirus